

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|------------------------------|---|
| Determinazione | n. DET-AMB-2026-3842 del 10/07/2026 |
| Oggetto | D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N.13/2015 - DGR N. 1795/2016 - BUNGE ITALIA SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 203 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI LAVORAZIONE DI SEMI DI SOIA PER LA PRODUZIONE DI OLI VEGETALI AD USO ALIMENTARE E FARINE AD USO ZOOTECNICO (PUNTO 6.4b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-4034 del 10/07/2026 |
| Struttura/Servizio adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna |
| Responsabile adottante | TAMARA MORDENTI |

Questo giorno dieci LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - **BUNGE ITALIA SpA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA N. 203 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI LAVORAZIONE DI SEMI DI SOIA PER LA PRODUZIONE DI OLI VEGETALI AD USO ALIMENTARE E FARINE AD USO ZOOTECNICO (PUNTO 6.4b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto **Bunge Italia SpA**, avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna (RA), via Baiona n. 203, risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC - ora SAE - di Ravenna n. DET-AMB-2017-2805 del 01/06/2017 e smi, in corso di riesame;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27 luglio 2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14 febbraio 2005* recante direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

VISTA la comunicazione di modifica dell'assetto impiantistico autorizzato con l'AIA n. 2805 del 01/06/2017 e smi presentata dal gestore parallelamente alla procedura di riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 07/04/2026 (ns. PG/2026/62752), riguardante:

- modifica del recapito delle acque di seconda pioggia, da Canale Magni (area sensibile) a Canale Candiano, con realizzazione di una nuova tubazione fuori terra di rilancio per innesto in manufatto di scarico esistente;
- parzializzazione della superficie scolante e rete fognaria relativa all'area parcheggio (servita da una nuova stazione di sollevamento P15-P16) e all'area carico oli e farine (servita dall'esistente stazione di sollevamento P5-P6);
- adozione di misure di adeguamento atte ad evitare/contenere la contaminazione delle acque meteoriche nell'area di imbottigliamento oli (servita dall'esistente stazione di sollevamento P7-P8), quali la realizzazione di due tettoie per la copertura di rifiuti in deposito temporaneo e di attrezzature utilizzate nel reparto e l'utilizzo di scarrabili dotati di copertura per il deposito temporaneo di rifiuti;
- predisposizione di un Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte;
- realizzazione di una vasca fuori terra per la raccolta di quota parte delle acque di seconda pioggia, a scopo di riutilizzo interno;
- eliminazione dell'obbligo di tenuta del Registro cartaceo delle emissioni in atmosfera;

DATO ATTO che il "Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte" presentato a corredo della suddetta comunicazione di modifica, benché così denominato, non risponde alle previsioni normative di cui alla DGR n. 1860/2006, in quanto non predisposto al fine di escludere delle superfici scoperte impermeabili soggette alle disposizioni della direttiva di cui alla DGR n. 286/2005 e pertanto non oggetto di valutazione;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 18/06/2026 (ns. PG/2026/113438 del 22/06/2026) a riscontro della richiesta avanzata ai fini istruttori da ARPAE-SAE di Ravenna in data 19/05/2026 (ns. PG/2026/92093 del 20/05/2026);

PRESO ATTO che il gestore:

- ha provveduto, secondo i dettami della DGR n. 286/2005 e della DGR n. 1860/2006 alla classificazione delle acque meteoriche dello stabilimento suddividendole in acque di prima pioggia corrispondenti ai primi 5 mm (Area parcheggio mezzi P15-16, Area imbottigliamento P7-P8), acque di prima pioggia corrispondenti ai primi 5 mm e successivi 30 minuti, in regime attuale (Area banchina e logistica seme P1-P2, Area carico oli e farine P5-P6), acque reflue di dilavamento (Area varco 2, Area crushing);

- ha determinato, per l'area parcheggio mezzi e l'area imbottigliamento, la nuova logica di funzionamento delle valvole, nella fase post-modifica denominata Fase 1, consistente nella raccolta delle acque di prima pioggia (5 mm) nella vasca e il recapito delle acque di seconda pioggia al Canale Candiano; in questa fase le modalità di gestione delle acque per le altre aree in stabilimento non subiranno variazioni;
- ha determinato, la nuova logica di funzionamento delle valvole a seguito della realizzazione della nuova vasca di accumulo, denominata Fase 2, che non comporterà ulteriori variazioni per l'area parcheggio mezzi e l'area imbottigliamento, ma unicamente per l'area di carico oli e farine, e per l'area banchina e logistica seme; per queste aree le acque di prima pioggia (5 mm) e i successivi 30 minuti saranno gestite in regime prima pioggia e inviate alla vasca, mentre la seconda pioggia sarà convogliata nella vasca di accumulo, avente una capacità di 4.650 m³, e, ad avvenuto riempimento della vasca, le successive saranno scaricate nel Canale Candiano;
- ha illustrato il sistema di depurazione che installerà a servizio dell'area denominata parcheggio mezzi; il sistema sarà costituito da tre sezioni (sedimentazione - disoleazione - sistemi di sollevamento P15-P16) e il materiale di risulta sarà gestito come rifiuto speciale;
- ha descritto le operazioni di rottamazione delle bottiglie non idonee alla commercializzazione che sono svolte in apposita area coperta e separata dal fabbricato dell'imbottigliamento e consistono nel trasporto delle bottiglie con casse a tenuta in plastica inforcabili con transpallet o carrello elevatore e recupero dell'olio contenuto al loro interno;

CONSIDERATO che il progetto di "modifica di recapito delle acque meteoriche di seconda pioggia e i miglioramenti gestionali alle acque meteoriche", rientrante nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. n.152/2006 e smi, veniva sottoposto a procedura di valutazione ambientale preliminare e non necessitava di essere preventivamente sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, come comunicato in data 25/02/2026 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2026/36423);

ACQUISITA in data 01/07/2026 (ns. PG/2026/120780 del 02/07/2026) la relazione tecnica istruttoria comprensiva di parere favorevole, con prescrizioni, alla modifica del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAE di Ravenna con nota ns. PG/2026/114597 del 23/06/2026;

RILEVATO che in relazione alla richiesta di modifica della prescrizione AIA relativa alla tenuta del registro cartaceo delle emissioni in atmosfera, non si accoglie quanto richiesto dal gestore, confermando l'obbligo di tenuta del registro delle emissioni in atmosfera, se pur non vige l'obbligo di vidimazione;

DATO ATTO che al fine di assumere la decisione sulla modifica in questione, è stato richiesto in data 17/04/2026 (ns. PG/2026/71031 del 20/04/2026) il parere da Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, per quanto di competenza per la concessione allo scarico esistente in Canale Candiano, non ricevendo alcun riscontro in merito;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto

stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;

- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi con versamento effettuato in data 11/03/2026 per un importo pari a € 500,00;

PRESO ATTO che la suddetta modifica comunicata ai fini dell'AIA non costituisce di per se aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, per cui il gestore provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 105/2015, rendendo apposita dichiarazione al competente ARPAE;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Eliana Rosati, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni impiantistiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento n. **2805 del 01/06/2017 e smi**;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC - ora SAE - di Ravenna n. 2805 del 01/06/2017 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **Bunge Italia SpA** avente sede legale e installazione in Comune di Ravenna (RA), via Baiona n. 203 (C.F./P.IVA 01532980388) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, come di seguito indicato:
 - 2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC - ora SAE di Ravenna n. 2805 del 01/06/2017 e smi è da considerarsi l'attuazione delle seguenti variazioni impiantistiche:
 - realizzazione della nuova tubazione fuori terra di rilancio per innesto in manufatto di scarico esistente di recapito delle acque di seconda pioggia al Canale Candiano;
 - parzializzazione della superficie scolante e rete fognaria relativa all'area parcheggio e realizzazione della nuova stazione di sollevamento P15-P16;
 - realizzazione delle due tettoie per la copertura di rifiuti in deposito temporaneo e delle attrezzature utilizzate nei piazzali adiacenti al reparto imbottigliamento;
 - realizzazione della vasca fuori terra per la raccolta di quota parte delle acque di seconda pioggia, a scopo di riutilizzo interno;
 - 2.b) L'elaborato grafico, denominato "PCO-COM-LAY-003" rev. 11 del 09/06/2026, allegato alla presente determinazione aggiorna e sostituisce la planimetria della rete fognaria di stabilimento Allegato 3B che costituisce parte integrante dell'AIA;
 - 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in acqua** sono aggiornate al **paragrafo D2.5 dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2017-2805 del 01/06/2017 e smi, sostituendo integralmente i paragrafi **Prescrizioni, Monitoraggio e controllo, Requisiti di notifica specifici**, come segue:

Prescrizioni

Il conferimento di acque reflue industriali (di processo e acide) e delle acque reflue di dilavamento inviate a SAI srl, delle acque reflue di seconda pioggia in acque superficiali, Canale Candiano (in un unico punto S5) deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni.

- 1) *I reflui derivanti dalle attività di Bunge, verso l'impianto di trattamento finale esterno di SAI srl, devono rispettare i limiti e/o le prescrizioni fissati dal gestore dell'impianto di trattamento stesso, al fine di garantire la compatibilità con il processo di trattamento. Le acque reflue industriali devono essere campionate nei punti ufficiali di prelievo e devono rispettare i valori limite di emissione previsti nelle due omologhe di accettazione stipulate con SAI srl, relativamente alle sostanze pericolose.*
- 2) *Le acque meteoriche di dilavamento raccolte all'interno della vasca di accumulo da 2.772 m³ ed inviate a depurazione tramite sollevamento verso l'impianto di trattamento di SAI srl, una volta raggiunto il livello massimo all'interno della stessa, sono conferite nella vasca di accumulo.*
- 3) *Le acque reflue meteoriche di seconda pioggia (condizione di scarico nel Canale Candiano, punto di scarico S5) dovranno essere campionate con frequenza annuale e dovranno essere conformi ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 (scarico in acque superficiali).*
- 4) *Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi e dei reflui inviati al trattamento finale SAI, deve esserne data immediata comunicazione ad ARPAE.*
- 5) *L'azienda deve comunicare la fine lavori con l'attivazione della separazione delle acque meteoriche del parcheggio dall'area di carico oli e farine e la realizzazione delle tettoie a copertura dei depositi nell'area imbottigliamento.*
- 6) *L'azienda deve comunicare la fine lavori di realizzazione della vasca di raccolta acque di seconda pioggia indicandone il volume utile realizzato e registrare il volume di acque riutilizzate.*
- 7) *Il volume di acqua riutilizzata deve essere comunicato nel report annuale.*

Monitoraggio e controllo

Acque reflue di processo

| Parametro | Frequenza | Registrazione e comunicazione |
|--|--------------------|---|
| <i>Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli Minerali, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi organici alogenati, IPA totali</i> | <i>Semestrale</i> | <i>Registrazione tramite supporto informatico, rapporti di prova emessi dal laboratorio da tenere a disposizione degli organi di controllo. I dati sono da riportare ed elaborare nel report annuale. Le operazioni di campionamento devono essere riportate in apposito verbale di prelievo, in cui annotare tutte le informazioni inerenti le modalità del prelievo stesso.</i> |
| <i>Pesticidi fosforati, Composti organostannici, Pesticidi clorurati</i> | <i>Annuale</i> | |
| <i>COD</i> | <i>Mensile</i> | |
| <i>Portata</i> | <i>Giornaliera</i> | |

Acque reflue di processo acide

| Parametro | Frequenza | Registrazione e comunicazione |
|--|-------------------|---|
| <i>Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco,</i> | <i>Semestrale</i> | <i>Registrazione tramite supporto informatico, rapporti di prova emessi dal laboratorio da tenere a</i> |

| | | |
|---|--------------------|--|
| <i>Fenoli, Oli Minerali, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi organici alogenati, Pesticidi fosforati, Composti organostannici, IPA totali, Pesticidi clorurati</i> | | <i>disposizione degli organi di controllo. I dati sono da riportare ed elaborare nel report annuale. Le operazioni di campionamento devono essere riportate in apposito verbale di prelievo, in cui annotare tutte le informazioni inerenti le modalità del prelievo stesso.</i> |
| <i>Pesticidi fosforati, Composti organostannici, Pesticidi clorurati</i> | <i>Annuale</i> | |
| <i>COD</i> | <i>Mensile</i> | |
| <i>Portata</i> | <i>Giornaliera</i> | |

Acque reflue meteoriche di prima pioggia (dalla vasca di accumulo, 2.772 m³, destinate all'impianto di trattamento di S.A.I.)

| <i>Parametro</i> | <i>Frequenza</i> | <i>Registrazione e comunicazione</i> |
|--|--------------------|---|
| <i>Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli Minerali, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi organici alogenati, Pesticidi fosforati, Composti organostannici, IPA totali, Pesticidi clorurati</i> | <i>Annuale</i> | <i>Registrazione tramite supporto informatico, rapporti di prova emessi dal laboratorio da tenere a disposizione degli organi di controllo. I dati sono da riportare ed elaborare nel report annuale. Le operazioni di campionamento devono essere riportate in apposito verbale di prelievo, in cui annotare tutte le informazioni inerenti le modalità del prelievo stesso.</i> |
| <i>COD</i> | <i>Mensile</i> | |
| <i>Portata</i> | <i>Giornaliera</i> | |

Requisiti di notifica specifici

Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi dovrà essere comunicata ad ARPAE.

- 3) Sono fatte salve eventuali prescrizioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale che, se in contrasto con l'AIA, il Gestore dovrà comunicare tramite comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- 4) Le aree esterne dovranno essere mantenute pulite, in condizioni ordinarie e straordinarie, così come stabilito dal Piano di gestione presentato in allegato alla suddetta modifica e datato 02/04/2026;
- 5) Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE;
- 6) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC - ora SAE - di Ravenna n. 2805 del 01/06/2017 e smi;
- 7) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e agli altri Enti interessati, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

8) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

PER LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E
ENERGIA DI RAVENNA - AREA EST

Dott.ssa Tamara Mordenti

ALLEGATO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.